

N. R.G. 668/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. 668/2016 promossa da:

[REDACTED]

RICORRENTE

Contro

[REDACTED] SPA

RESISTENTE

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione depositata è emerso che [REDACTED] è stato assunto dalla società convenuta in data 12-01-2015 con decorrenza dal 02-02-2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoposto a patto di prova, e qualifica di impiegato di categoria B, e con mansioni di **Process Control Engineer**, asseritamente descritte in separato documento di "**Job Description**", peraltro non allegato al contratto né mai consegnato al lavoratore.

E' poi emerso che con lettera del 30-07-2015, [REDACTED] è stato licenziato per un asserito mancato superamento della prova.

E' infine emerso che la mansione di **Process Control Engineer**, non è contemplata nel C.C.N.L. di settore.

Ciò posto osserva il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ai fini della legittimità del patto di prova, occorre che le mansioni cui è addetto il lavoratore siano specificamente individuate e comunicate al lavoratore, anche eventualmente con riferimento alle previsioni del Contratto Collettivo applicato(Cass. N°5509/2015, N°3852/2015, N°20325/2008).

Nel caso in esame, tali requisiti minimi sono assenti.

Infatti le mansioni indicate nel contratto di assunzione come mansioni di **Process Control Engineer**, non sono state in alcun modo specificate, né nel contratto di lavoro, né in separato documento, né sono individuabili nel C.C.N.L. di settore, che non contempla tale figura.



Ne consegue che il patto di prova in questione è radicalmente nullo, e tale nullità determina l'illegittimità del licenziamento per "insussistenza del fatto" posto alla base del licenziamento, con applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 quarto comma Legge N°300/1970 come novellato dalla Legge N°92/2012(Cass. N°17371/2015).

Per tali motivi deve essere disposta la reintegra del ricorrente, nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti, ed il risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento al giorno della reintegra, nei limiti di dodici mensilità dal giorno del licenziamento, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. La retribuzione mensile globale di fatto lorda viene determinata in Euro 3.416,66 sulla base del contratto di lavoro depositato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese generali, Iva e cpa.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da [REDACTED] spa, nei confronti di [REDACTED], in data 30-07-2015, ed ordina a [REDACTED] spa, la reintegra di [REDACTED], nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti.

Condanna [REDACTED] spa, al risarcimento del danno a favore di [REDACTED], liquidato in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, nei limiti di dodici mensilità dal giorno del licenziamento, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.

Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 3416,66.

Condanna [REDACTED] spa, alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese generali, Iva e cpa.

Bologna 08-06-2016

Il Giudice

Dott. Maurizio Marchesini

